

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale
"UGO FOSCOLO"

Liceo Scientifico – Classico- Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG) - Cod. Ministeriale AGIS00100X - Cod. Fiscale 82002070843

Sede centrale: via Pirandello,6 - Tel.0922 851006 – Sede via Pasolini: Tel. 0922 612502

web:<http://www.liceocanicatti.edu.it> – agis00100x@istruzione.it - agis00100x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato il 07/11/2024 con delibera n. 5 del consiglio d'istituto

PREMESSA

Il presente Regolamento di Istituto si conforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento a:

- [Costituzione della Repubblica Italiana](#);
- [D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#) (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, nel seguito abbreviato D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 s. 297/94) e successive modifiche;
- [D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249](#) (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98) e successive modifiche e integrazioni [D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235](#), [Nota 3602 del 31 Luglio 2008](#));
- [D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62](#) (*“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”*);
- [D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275](#) (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99);
- [D.P.C.M. 7 giugno 1995](#) (*“Carta dei servizi della scuola”*, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), e ne recepisce le indicazioni normative;
- [D. Lgs. 165/2001](#) (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*);
- [D.Lgs. 81/2008](#) (*Testo Unico Sicurezza*) e [D.Lgs 106/2009](#).
- [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*) e [Regolamento Europeo 679/2016](#) (*“Trattamento dei dati personali”*);
- [DPR 235/2007](#) (*“Patto educativo di corresponsabilità”*);
- [DPR 89 del 15 marzo 2010](#) (*“Regolamento nuovi ordinamenti liceali”*);
- [L. 170/2010](#) (*“Disturbi di apprendimento in ambito scolastico”*);
- [DPR 122/2009](#) (*“Regolamento per la valutazione degli alunni”*);
- [L.107/2015](#) e relativi decreti attuativi;
- [L. 71 del 18/6/2017](#) (*“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*)
- [C.M. 18 gennaio 1991, n. 9](#).
- [Legge 13 novembre 2023, n. 159](#), (*“misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*)
- [Legge n.150 del 16/10/2024](#) (*“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*)

Il regolamento garantisce e a sua volta si ispira ai valori e ai principi fondamentali generali qui riportati.

PRINCIPI GENERALI

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il Personale Docente, il D. S.G.A. e il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, nonché i Genitori, gli Studenti che partecipano alla comunità come singoli e come membri degli Organi Collegiali.

Art. 1 - Pluralismo del Sapere

L'I.I.S. S. "UGO FOSCOLO" fonda la propria azione formativa sui seguenti valori:

- pluralità delle conoscenze, senza distinzione tra i tre indirizzi di studio, come processo inesauribile basato su un atteggiamento critico e non dogmatico e sulla ricomposizione tra la cultura umanistica e quella scientifica;
- gratuità del sapere che, non finalizzato direttamente ad un utile, valorizza l'educazione alla bellezza, all'astrazione, alla complessità dell'esistente, all'autonomia della ricerca;
- libertà dell'individuo intesa come capacità di autodeterminazione e di emancipazione costante dai condizionamenti materiali e psicologici;
- accettazione di sé e promozione dell'autostima.

Art. 2 - Indirizzi di studio

L'I.I.S. S. "UGO FOSCOLO" offre tre indirizzi di studio:

- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Liceo Scientifico

Art. 3 - Fine comune degli Indirizzi

Il fine ultimo di tutti gli indirizzi di studio - Classico, Linguistico e Scientifico – è la formazione culturale dello Studente, in un *iter* ove il Sapere è essenza e la Tecnologia mezzo.

Lo Studente è guidato nella conoscenza del Sapere perché lo elabori in modo personale e critico.

Art. 4 - Centralità dello Studente

Il Liceo garantisce la centralità dello Studente all'interno della scuola.

Il Liceo assicura l'attivazione di processi inclusivi, operando per il superamento degli eventuali ostacoli alla formazione della personalità dello Studente.

Il Liceo promuove la capacità dello Studente di porsi in relazione positiva con l'*altro*, di comprenderne i bisogni e di accettarne le differenze.

Il Liceo protegge e sostiene lo Studente nel raggiungimento degli obiettivi didattici stabiliti dal percorso di studio, nonché della piena maturazione dell'individuo.

Il Liceo garantisce una completa informazione di tutto ciò che nella vita scolastica riguarda lo studente e la sua formazione.

Lo studente ha la possibilità di utilizzare gli spazi a disposizione del Liceo, in modo da sviluppare conoscenze che sono trasversali alla didattica, arricchendo il proprio piano di studi e il proprio senso critico.

Art. 5 - Docenti

I docenti si impegnano:

- ad avere come cardine fondante della propria azione formativa l'attenzione all'ascolto e al dialogo;
- a favorire la socializzazione, lo scambio e la condivisione di esperienze;
- ad attivare il processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra gli studenti (*Peer education*);
- a promuovere il lavoro in *team* e collaborativo;
- ad elaborare e mettere in atto programmazioni disciplinari condivise all'interno dei Dipartimenti;
- sperimentare nuovi percorsi didattici e metodologici.

Art. 6 - Personale A.T.A.

Il Personale A.T.A.:

- è addetto ai servizi generali del Liceo con compiti di accoglienza e di vigilanza nei confronti degli Studenti, del Personale della scuola e del pubblico;
- dà supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche e assicura l'efficienza e la funzionalità degli spazi del Liceo;
- presta assistenza di primo soccorso e ausilio materiale agli Studenti in situazioni di difficoltà.

Art. 7 - Rapporti tra le componenti dell'Istituto

La Scuola della Democrazia si realizza con la positività dei rapporti tra le componenti: Docenti, Personale A.T.A., Genitori e Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento reciprocamente corretto e rispettoso nei confronti delle molteplici diversità che esistono nel Liceo.

Per quanto concerne i diritti e doveri degli Studenti si richiama lo *Statuto degli studenti e delle studentesse*. (cfr. 1)

La solidarietà è il valore principale che deve ispirare i rapporti interpersonali. Gli atti di prevaricazione aggressiva sono condannati in ogni loro forma. (cfr. 2)

Note

1. D.P.R.n.249 del 24/06/1998 e sue modifiche ed integrazioni D.P.R.235 del 21/11/2007.
2. Legge n.71 del 29 maggio 2017

TITOLO I

I DIRITTI

ART. 8 DIRITTO ALLA FORMAZIONE

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi personalizzati tesi a promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i tre indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

ART. 9 DIRITTO ALLA VALUTAZIONE

1. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
2. I docenti si impegnano a comunicare i voti contestualmente alle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i 15 giorni.
3. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

ART.10 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

ART.11 DIRITTO ALLA LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO

1. Gli studenti hanno diritto di esprimere la propria opinione.
2. Gli studenti possono essere chiamati a pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere così alle decisioni finali, ma nel rispetto delle competenze deliberative riconosciute ai diversi organi collegiali.
3. Gli studenti hanno il diritto di diffondere le proprie idee mediante l'affissione di documenti in appositi spazi predisposti dalla scuola, su autorizzazione del dirigente.

ART.12 LIBERTÀ FONDAMENTALI

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.
5. Il Liceo "Ugo Foscolo" ripudia ogni discriminazione ideologica, sociale, culturale, di nazionalità, di salute, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento e relative appendici. Il Liceo "Ugo Foscolo" prevede la possibilità che venga attivata la Carriera Alias con le procedure di cui al Regolamento per la gestione della Carriera Alias (REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN TRANSIZIONE DI GENERE).

ART.13 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA

1. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola.

ART.14 DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Le assemblee studentesche di classe e di istituto, disciplinate dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n° 297/1994 e dallo specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto, costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico.
2. Gli studenti possono richiedere una assemblea di istituto e una di classe al mese fatta eccezione per gli ultimi 30 giorni di scuola. Altra assemblea mensile può essere richiesta fuori dell'orario delle lezioni.

3. Le assemblee si svolgono alla presenza dei docenti che sono tenuti alla vigilanza, anche secondo adattamenti di orario necessari alla organizzazione.
4. Le assemblee sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti.
5. Per tutto il resto si rinvia all'apposito regolamento delle Assemblee degli studenti.

ART.15 DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

1. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.
2. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

ART.16 DIRITTO ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE

1. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può essere presa in considerazione quale indicatore al momento dell'attribuzione del credito scolastico.
2. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola.
3. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
4. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e autonomo da parte degli studenti in conformità con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.
5. Laddove disponibile può essere assegnata agli studenti un'aula per le riunioni e per la sistemazione di materiale. La fruizione e l'utilizzo dell'aula avverrà secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

ART.17 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Gli studenti hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.
2. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere un costante e proficuo rapporto con le famiglie. I genitori o chi ne fa le veci hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono

essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla privacy.

3. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo.
4. Gli studenti maggiorenni hanno facoltà di presentare al docente Coordinatore di classe una dichiarazione con la quale non autorizzano docenti del Consiglio di Classe a comunicare ai propri genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.
5. La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.
6. Il docente Coordinatore, ricevute le suddette dichiarazioni, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione alle famiglie. Per tali studenti, i docenti hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione inerente l'attività scolastica.
7. L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro quindici giorni dalla richiesta. Dopo tale comunicazione ogni rapporto avverrà esclusivamente con lo studente.
8. I genitori, o chi ne fa le veci, degli studenti maggiorenni che hanno scelto di non autorizzare le comunicazioni con le famiglie, potranno comunque ottenere notizie sull'andamento del proprio figlio o della propria figlia presentando richiesta scritta al Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla L. 241/90. La comunicazione avverrà a cura del Dirigente Scolastico, o da un suo delegato (es. coordinatore di classe), direttamente ai genitori, o a chi ne fa le veci, che hanno presentato regolare richiesta.

ART.18 DIRITTO DI LIBERTA' RELIGIOSA - TUTELA DELLE MINORANZE

1. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro bisogni.
2. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali.
3. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture e si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare ambienti e strutture adeguate a tutti gli studenti, anche con handicap.
4. La scuola organizza servizi alla persona e di orientamento. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con

garanzia di massima riservatezza.

ART. 19 STUDENTI NON AVVALENTISI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione, in Biblioteca o in altro apposito spazio individuato dall'istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati dal personale docente e ausiliario individuato, in nessun caso lo studente, senza riguardo al raggiungimento o meno della maggiore età, ha facoltà di lasciare l'Istituto.
4. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

TITOLO II

DOVERI DEGLI STUDENTI

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica il giusto contesto per l'attuazione degli obiettivi formativi e per l'esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e nella condivisione del comune senso di appartenenza. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, che per il personale docente e non docente della scuola risultano giuridicamente definiti dal "Contratto Nazionale di Lavoro", mentre per quanto riguarda gli studenti vengono stabiliti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

ART.20 CORRETTO COMPORTAMENTO

1. Gli studenti sono tenuti a un linguaggio e ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento e in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le norme della civile convivenza e della buona educazione, le leggi, i regolamenti.
2. Gli studenti devono rispettare la persona, la dignità e l'azione degli insegnanti, del Dirigente scolastico, del personale non docente e dei loro compagni.
3. Gli alunni devono ottemperare alle disposizioni anche verbali impartite dal Dirigente, dai docenti e dal personale scolastico nell'esercizio delle loro funzioni e a tale compito autorizzati.
4. Gli spostamenti all'interno dell'Istituto inerenti lo svolgimento dell'attività didattica devono avvenire per gruppo classe e non in ordine sparso. Gli allievi dovranno procedere con ordine e in silenzio per non disturbare il lavoro altrui.
5. Lo spostamento tra le diverse sedi può avvenire soltanto con l'accompagnamento dei docenti o dei collaboratori scolastici.
6. Gli studenti devono rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento dell'ordine e della pulizia delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture. La violazione di tale dovere sarà sanzionata con le modalità previste nelle allegate tabelle.
7. Ogni qualvolta non sia possibile accertare la responsabilità individuale per la violazione del suddetto dovere, ogni classe sarà responsabile in solido della propria aula e delle suppellettili presenti in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati comprese scritte e deturpamento dei muri. Allo stesso modo le classi sono responsabili dei corridoi e dei bagni ai quali accedono.
8. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le uscite di sicurezza e le scale antincendio, non utilizzando le uscite di sicurezza ed eseguendo con assoluta tempestività, se

necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico.

9. Non è mai consentito il consumo di bevande alcoliche. Il consumo di alimenti e bevande non alcoliche è consentito solamente durante l’intervallo. E’ obbligatorio l’uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
10. E’ fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei corridoi e nei locali scolastici, bagni compresi. Le trasgressioni saranno punite a norma di legge. Il dirigente scolastico nomina e rende noti i nomi dei funzionari incaricati che agiscono in sua vece per far rispettare il presente divieto in entrambe le sedi.
11. E’ richiesto un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all’ambiente scolastico. Nell’ovvia considerazione che i concetti di decoro e sobrietà sono suscettibili di inevitabile varietà interpretativa e senza voler limitare la libertà individuale, si chiede di non indossare, per motivi di decoro e rispetto dell’istituzione scolastica, abiti che evocano tenute estive o magliette e pantaloni che lasciano evidentemente scoperte parti del corpo o cappelli e cappucci non adatti al contesto.

ART.21 USO DEL CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. Durante le lezioni i cellulari (compresi i cambi dell’ora, gli spostamenti in corridoio anche per recarsi ai servizi igienici) dovranno essere tenuti SPENTI e custoditi negli zaini dagli stessi alunni. Laddove i docenti lo ritengano necessario (es. durante lo svolgimento di verifiche), può essere previsto di far depositare i cellulari degli alunni, sempre spenti, su un apposito banco.
2. Le comunicazioni urgenti tra scuola, alunni e famiglia potranno avvenire facendo ricorso alle linee telefoniche fisse della scuola.
3. I genitori si impegneranno a non inviare messaggi ai propri figli durante l’orario scolastico e non si allarmiranno per il fatto di non poterli raggiungere via chat.
4. Soltanto durante la ricreazione è consentito, ma vivamente sconsigliato, di riaccendere il cellulare per tornare a spengerlo alla ripresa delle lezioni.
5. L’uso dei dispositivi mobili può essere consentito per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli studenti di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea.
6. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.
7. Nel caso in cui gli studenti non ottemperino alle suddette indicazioni verranno applicate le **sanzioni disciplinari** già previste nel vigente Regolamento d’Istituto al Titolo IV, art.16, tabelle A, B, C, D
8. Scuola e Genitori si impegnano a rispettare un patto educativo-collaborativo perché i minori vengano resi consapevoli sulle conseguenze di un uso scorretto dei dispositivi digitali, dei social-media, delle chat e del Web, come previsto dallo specifico *Regolamento “Esafety Policy”, da intendersi come appendice al presente regolamento.*

TITOLO III

FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

ART.22 FREQUENZA REGOLARE E ASSENZE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, a svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e a contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 gli alunni sono obbligati a frequentare almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il Consiglio di classe, in casi eccezionali di assenze continuative e debitamente documentate, potrà riconoscere deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. (art. 14 comma 7 del D.L. n°122/2009).
3. Per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, scattano nei confronti dei genitori responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico, le segnalazioni alle autorità competenti previste dal Legge 13 novembre 2023, n. 159 "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".
4. I Docenti Coordinatori di ogni classe curano la gestione del registro di classe elettronico e il monitoraggio delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate degli studenti; segnalano tempestivamente i casi di assenze troppo numerose o che ritengano non avere fondate motivazioni. In casi particolari, su decisione del Dirigente Scolastico, le giustificazioni delle assenze possono avvenire solo in Presidenza.
5. Dal collegio dei docenti sono state riconosciute le seguenti deroghe:
 - per la partecipazione ad attività istituzionali curricolari e/o extracurricolari;
 - per malattia superiori a 10 giorni, giustificate con certificato medico;
 - per ospedalizzazione o causate da malattie di carattere continuativo (debitamente documentate);
 - i giorni impegnati in atti di culto prescritti dalla propria religione (vedi D.P.R. del 22giugno2009, n.122);
 - le assenze dovute a gravi motivi personali e/o di famiglia che abbiano comportato un allontanamento dalla scuola continuativo (diversi giorni o ripetutamente di breve durata come, a titolo esemplificativo, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, trasferimento famiglia o altre situazioni ritenute di particolare rilievo dal consiglio di classe);

- le assenze per esami sostenuti al Conservatorio, per partecipazione ai test universitari o per il conseguimento della Patente di guida;
 - attività sportive individuali/di squadra che impegnino lo studente in gare o campionato di società a partire dal livello regionale (la partecipazione alle diverse attività sportive dovrà essere certificata dalle società sportive di appartenenza e consegnata ai coordinatori di classe);
 - Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo scolastico documentato;
 - Attivazione d'istruzione domiciliare (D.lgs. 297/94, art.11,c.2) per un periodo scolastico documentato.
 - Attivazione Didattica a distanza in qualità di “uditori” per assenze prolungate, adeguatamente documentate e certificate, anche conseguenti ad ospedalizzazioni (prognosi malattie superiore a 20 giorni).
6. Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.
 7. Le assenze degli studenti sono giustificate dai genitori per mezzo del Registro elettronico. I genitori degli studenti delle prime classi riceveranno dalla Segreteria, entro il giorno di inizio delle lezioni, le credenziali per procedere alle giustificazioni elettroniche. I genitori sono tenuti a giustificare tempestivamente le assenze attraverso il Registro Elettronico, utilizzando il PIN fornito dalla scuola.
 8. Gli studenti che hanno compiuto 18 anni possono giustificare le assenze con il preventivo consenso dei genitori. Quando lo ritenga opportuno, la scuola può richiedere l'intervento dei genitori.
 9. Il docente della prima ora di lezione provvede al controllo delle giustificazioni delle assenze. Per le assenze superiori a 10 giorni, se dovute a motivi di salute, può essere presentato al coordinatore il relativo certificato medico non riportante riferimenti clinici; anche se dovute ad malattia, le assenze inferiori a 10 gg. o ad altri motivi sono giustificate dai genitori, sempre tramite il registro elettronico .
 10. Per assenze ricorrenti e periodiche dovute a “patologie croniche”, adeguatamente e preventivamente documentate, è possibile presentare certificati medici anche per assenze inferiori a 10 gg.
 11. Per gli studenti che si assentano frequentemente il Dirigente scolastico può disporre che essi, per essere riammessi, debbano essere accompagnati dai genitori.
 12. Gli studenti che non giustificano l'assenza del giorno precedente sono riammessi a scuola con l'obbligo di giustificare il giorno successivo; persistendo la mancanza di giustificazione, dovranno esser convocati i genitori.
 13. L'assenza della metà degli studenti della classe è considerata collettiva e arbitraria e, quindi, non è giustificata; di ciò l'Istituto informa i genitori e adotta i provvedimenti previsti nel *Regolamento*

di disciplina allegato.

14. Fino a 3 assenze collettive saranno giustificate solo se organizzate da movimenti studenteschi a carattere nazionale e preventivamente comunicate al Dirigente Scolastico.
15. In presenza di frequenti assenze arbitrarie e collettive può essere disposto che gli studenti siano riammessi alla frequenza delle lezioni solo se accompagnati personalmente dai genitori o altre sanzioni di cui alle tabelle del *Regolamento di disciplina allegato*.
16. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole dell'alunno in sede di scrutinio finale.
17. Pertanto, il numero delle assenze, le assenze arbitrarie e collettive, pur non essendo preclusive della valutazione, incidono sul giudizio finale.

ART.23 INGRESSO A SCUOLA, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, COMPORTAMENTO DURANTE L'INTERVALLO E IL CAMBIO DELL'ORA

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. Le assenze non giustificate, i ritardi nell'ingresso e le uscite anticipate, quando diventano abituali e tali da compromettere l'attività didattica- educativa, sono passibili di sanzioni.
2. Gli studenti devono entrare nei locali dell'istituto al suono della campana.
3. Gli ingressi anticipati rispetto all'orario di inizio delle lezioni, sono ammessi, salvo impedimenti organizzativi, soltanto per i pendolari i cui orari di arrivo in sede sono particolarmente in anticipo e per studenti i cui genitori ne fanno esplicita richiesta.
4. Per l'ammissione alla prima ora di lezione è tollerato un ritardo eccezionale massimo di 5 minuti estensibile a 10 minuti solo per gli studenti pendolari. Le ammissioni in ritardo saranno annotate sul registro elettronico dall'insegnante in servizio nella classe. In caso di ritardi reiterati scattano le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (ammonimento e convocazione dei genitori).
5. I ritardi superiori ai 10 minuti comportano l'ammissione in classe, seppur con registrazione dell'assenza alla prima ora di lezione.
6. Non devono essere considerati come ingressi alla seconda ora quelli dovuti a problemi dei mezzi pubblici riscontrabili dall'Ufficio di Dirigenza.
7. Nessuno studente può essere ammesso alle lezioni o può lasciare l'Istituto al di fuori degli orari stabiliti senza l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o, in sua assenza, dei docenti collaboratori. Solo per gravi ed eccezionali motivi il Dirigente scolastico autorizzerà ad entrare con ritardo o ad uscire anticipatamente quegli studenti i cui genitori lo richiedano personalmente e con valida giustificazione. In caso di frequenti ritardi, non riconducibili ai problemi di trasporto, e quando il Dirigente lo ritenga opportuno, gli studenti per essere ammessi devono essere giustificati personalmente dai genitori.
8. Dovendo sottoporsi ad analisi cliniche, gli studenti possono essere autorizzati ad allontanarsi per il tempo strettamente necessario, dietro presentazione di certificazione medica priva di riferimenti clinici o dell'avvenuta prestazione intestata all'alunno stesso.
È opportuno che le visite mediche o specialistiche siano fissate per un orario pomeridiano;

in caso di impossibilità, trattandosi di un impegno prolungato, lo studente farà un giorno di assenza che sarà giustificata successivamente.

9. In particolare, l'ingresso alla seconda ora è ammesso eccezionalmente ed esclusivamente per i seguenti motivi: visite mediche, analisi cliniche, ritardi eccezionali ed accertati dei mezzi di trasporto che coinvolgano non un singolo allievo ma un consistente numero di pendolari dell'istituto provenienti tutti dalla stessa zona. Nel caso di visite mediche e analisi cliniche, gli alunni sono ammessi alla seconda ora solo dietro esibizione della certificazione attestante l'avvenuta visita.
10. Gli alunni minorenni potranno entrare a seconda ora o uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o di persona maggiorenne autorizzata dal medesimo.
11. Soltanto in casi eccezionali, in coincidenza di oggettivo impedimento da parte di un genitore a prelevare il proprio figlio e in assenza di altra persona formalmente delegata, si può autorizzare l'uscita in riscontro a richiesta formale via mail da parte del genitore.
12. Tale disposizione non si applica nell'ultimo mese di lezione e non saranno consentite deroghe.
13. Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente in presenza di delega da parte dei genitori. In casi eccezionali i genitori potranno essere preavvisati telefonicamente.
14. L'entrata a scuola dopo la seconda ora di lezione, o l'uscita anticipata, saranno autorizzate, solo eccezionalmente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in presenza di validi e comprovati motivi.
15. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, i docenti in servizio nella classe si troveranno in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.
16. Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi in bagno, previa autorizzazione del docente, non più di due alla volta e devono rientrare sollecitamente.
17. Durante il cambio dell'ora gli studenti devono attendere in aula il docente dell'ora successiva e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
18. Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano farà opera di vigilanza.
19. L'acquisto delle merende sarà regolamentato con apposita circolare del Dirigente Scolastico da emanare all'inizio dell'anno scolastico.
20. L'intervallo della durata di 10 minuti (tra la 3^a e la 4^a ora) si svolge nelle aule, negli anditi e, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, nei cortili esterni delle diverse sedi, negli spazi individuati e resi noti con circolare.
21. Durante la ricreazione la vigilanza sia negli spazi interni che esterni sugli studenti sarà garantita dai docenti presenti alla terza ora di lezione e negli anditi e nelle vicinanze dei bagni dai collaboratori scolastici assegnati alle diverse zone.

22. Durante l'intervallo gli studenti non possono, in nessun caso, uscire dall'istituto.
23. La scuola provvede alla chiusura dei cancelli di ingresso per tutta la durata dell'intervallo.
24. Per gli alunni pendolari, con apposita delibera da adottare, può essere prevista l'uscita anticipata di alcuni minuti rispetto all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 24 - DIMISSIONE ANTICIPATA O INGRESSO POSTICIPATO DELLE CLASSI

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. l'Ufficio di Dirigenza comunica tramite registro elettronico i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo.

TITOLO V

RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

ART. 25 RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minore, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
 - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b);
 - b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.

TITOLO VI

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

ART. 26 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIE

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa. A tale attività contribuisce la progressiva attuazione, secondo le modalità di volta in volta disposte dal Ministero, della legge n. 135/2012 (“Dematerializzazione delle attività della Pubblica Amministrazione”).

2. I rapporti scuola-genitori si svolgono secondo modalità deliberate annualmente dagli organi collegiali e riportate nel Piano Annuale delle Attività. Gli incontri sono sospesi durante gli scrutini del trimestre e nell'ultimo mese di scuola. Gli incontri con il dirigente e i docenti devono essere programmati e fissati preventivamente, tramite appuntamento.
3. Il rapporto costante con i Genitori è assicurato dal Coordinatore di classe che provvede a comunicare qualsiasi comportamento anomalo o inadeguato.
4. È responsabilità di ciascun genitore o di chi ne fa le veci, conservare le credenziali personali di accesso al registro elettronico.
5. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali).
6. Nell'ambito della comunicazione scuola-famiglia, sono da annoverarsi le seguenti modalità:
 - a) comunicazioni da parte delle famiglie all'indirizzo email istituzionale reperibile sul sito dell'Istituto, utilizzando come indirizzo mittente quello fornito all'atto dell'iscrizione. Pertanto, qualsiasi variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente alla segreteria didattica all'indirizzo email istituzionale;
 - b) comunicazioni da parte della scuola dall'indirizzo email istituzionale;
 - c) comunicazioni da parte dei docenti tramite registro elettronico;
 - d) colloqui individuali con i docenti nei tempi e con le modalità stabiliti dal Collegio dei Docenti;
 - e) prenotazione dei colloqui con i docenti tramite registro elettronico ed email dei docenti;
 - f) richiesta da parte delle famiglie di colloqui urgenti o appuntamenti con il Dirigente Scolastico indirizzata all'email istituzionale.
5. Il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia e renderle note nei successivi Consigli di Classe.
6. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.).
5. L'Istituto può richiedere, in casi specifici, la presa visione delle comunicazioni pubblicate sul registro elettronico.
7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di Classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) la Dirigenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite circolari sul registro elettronico.

ART. 27 PATTO EDUCATIVO

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia .
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione scolastica

pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

TITOLO VII

CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

ART. 28 COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SU CALENDARIO ED ORARI SCOLASTICI

1. All'inizio dell'anno scolastico la Dirigenza dà comunicazione relative a:
 - a) calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
 - b) orario delle lezioni;
 - c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

ART. 29 ASSEGNAZIONE DELLE AULE

1. All'inizio dell'anno scolastico la Dirigenza assegna un'aula ad ogni classe. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.

ART. 30 VIGILANZA

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'istituto.
5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.
6. Al suono della campanella del cambio orario, i collaboratori scolastici dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli studenti. In mancanza dell'insegnante di classe e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente o il docente dell'ora successiva, il collaboratore scolastico provvede alla vigilanza sugli

studenti sino al momento della normalizzazione della situazione.

7. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso alla Vicepresidenza.
8. Durante l'intervallo, i collaboratori scolastici vigileranno sugli studenti in prossimità dei bagni nell'area di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.
9. I docenti vigileranno sulla propria classe secondo l'orario di servizio, salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico, anche durante le assemblee.

ART. 31 STUDENTI COLPITI DA MALORE O INFORTUNIO

1. Lo studente che per improvviso malessere o infortunio debba allontanarsi dalla classe è accompagnato in uno spazio più protetto (es. la sala professori) da un collaboratore scolastico addetto al servizio di pronto soccorso. In questa evenienza è cura dell'Ufficio di Dirigenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore o chi ne fa le veci, comprovante la sua identità tramite presentazione di un documento valido.
2. In caso di situazioni che, a giudizio del personale preposto al primo soccorso, destano preoccupazione (o dubbio), viene allertato il servizio pubblico di emergenza sanitaria.
3. Sentito il parere insindacabile degli operatori sanitari, si attende, se possibile, l'arrivo a scuola dei genitori, o di chi ne fa le veci, dello studente se interessato; se la situazione lo rende necessario, si procede all'immediato ricovero dello studente in struttura sanitaria adeguata. I genitori, o chi ne fa le veci, sono subito informati telefonicamente.
4. In caso di infortunio il docente o altro personale addetto alla vigilanza presente sono tenuti ad procedere alla segnalazione tramite relazione da presentare con sollecitudine all'ufficio didattico.

ART. 32 USCITA DALL'AULA DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.

ART. 33 USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Durante l'anno scolastico singoli alunni, gruppi o intere classi possono partecipare ad iniziative formative, culturali, sportive organizzate sul territorio comunale.
2. Gli alunni dovranno essere accompagnati a piedi dai docenti individuati per la partecipazione a

tali iniziative.

3. Gli spostamenti non potranno avvenire utilizzando scooter o macchine.
4. Qualora la sede da raggiungere sia troppo lontana dagli edifici scolastici, gli alunni interessati potranno essere convocati direttamente nella sede di svolgimento della manifestazione ed essere licenziati dalla stessa sede.

TITOLO VIII

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D'ISTITUTO

In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D.Lgs. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D.Lgs. n° 297/94.

ART.34 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il consiglio d'istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti e dal Dirigente Scolastico.
2. Ogni componente elegge i propri rappresentanti.
3. Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta Esecutiva, composta di un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente.
4. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Il Consiglio e la Giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel frattempo perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
6. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso.
7. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente.
9. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

10. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio.
11. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica.
12. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
13. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
14. Le funzioni di Segretario saranno svolte da ciascun membro del Consiglio, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.
15. Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola.
16. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, sia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne attesta in calce ad essa la data e ne dispone l'affissione immediata.
17. L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
18. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.
19. I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta.
20. In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.
21. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo.
22. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono.
23. Al termine di ciascuna seduta del Consiglio d'Istituto viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.

ART.35 II CONSIGLIO DI CLASSE

1. I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n° 297/94 sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico.
2. Possono essere convocati consigli di classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente.
3. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe compresi a vario titolo il docente di sostegno, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti.
4. E' presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente suo delegato.
5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. a un docente membro del consiglio.
6. Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
7. Si riunisce con la sola componente dei docenti quando deve discutere sul coordinamento didattico, sui rapporti interdisciplinari e quando procede alla valutazione periodica.
8. I Consigli di classe si riuniscono secondo il piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

ART. 36 IL COORDINATORE DI CLASSE

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.
2. In particolare, il Coordinatore di classe:
 - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
 - b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Dirigenza eventuali casi a rischio nelle singole classi anche in riferimento al controllo delle assenze;
 - c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, le famiglie degli alunni in difficoltà;
 - d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo;
 - e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento.

ART.37 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio.
2. E' presieduto dal D.S. che designa il segretario tra i suoi collaboratori.
3. Si insedia all'inizio dell'anno scolastico e ha funzioni deliberative.
4. Si riunisce ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, tenuto conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso collegio all'interno del piano annuale delle attività.

ART.38 NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti validi non si calcolano gli astenuti (nota MPI 771/80).
4. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. La votazione è segreta solo quando si faccia riferimento a persone.
6. La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni, il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta.
7. L'ordine del giorno deve essere chiaro e preciso.
8. E' possibile aggiungere argomenti non previsti nella convocazione solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità.
9. L'orario previsto per la riunione deve essere assolutamente rispettato.
10. Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.
11. Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa.
12. Oltre alla modalità ordinaria, il presidente può convocare l'organo in forma telematica per argomenti da trattare non di tipo deliberativo.

ART. 39 CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività didattica, in particolare la programmazione e la verifica, si realizza in vari momenti e coinvolge i diversi soggetti degli Organi Collegiali.
2. Essa si sviluppa secondo le seguenti modalità:
 - Nei mesi di settembre e di ottobre le commissioni ed i docenti, per area disciplinare, predispongono le attività di accoglienza e definiscono la programmazione.
 - Per ogni periodo si verifica l'attività svolta e si programma quella da svolgere attraverso:
 - a) la riunione dei consigli di classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, per esaminare la situazione generale della didattica e del profitto ed individuare le situazioni di disagio scolastico;
 - b) la riunione dei consigli di classe, con la presenza dei soli docenti, per valutare il profitto;
 - c) il ricevimento dei genitori per informarli sul profitto degli studenti.
3. Le attività didattiche integrative, che possono svolgersi in orario pomeridiano, sono richieste dai docenti, deliberate dai Consigli di classe o dal Collegio dei Docenti e autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

TITOLO IX

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

ART.40 ASSEMBLEA DI CLASSE

1. E' consentita una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione da fruire in modo frazionato. La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà l'assemblea, deve essere presentata in Dirigenza con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista con l'indicazione di giorno, ora e ordine del giorno dell'assemblea. L'ufficio di Dirigenza provvederà ad autorizzare o motivare il diniego.
2. Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
3. Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirne in modo frazionato (un'ora + un'ora) in giorni diversi.
4. Durante l'assemblea la vigilanza è assicurata dal docente presente in orario.

ART. 41 ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. E' consentita un'assemblea d'istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.
2. La richiesta scritta è presentata dai Rappresentanti d'istituto o dal 10% degli studenti e comunicata con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnata dall'ordine del giorno.
3. Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.
4. Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione al consiglio d'istituto.
5. Il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.
6. Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso.
7. La loro durata va determinata in rapporto al numero ed all'importanza degli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le assemblee funzionano secondo quanto previsto nell'apposito *Regolamento approvato*.
9. Sia delle assemblee di classe che di quelle d'istituto deve essere redatto verbale a cura, rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del comitato studentesco, che custodiranno i predetti verbali per tutta la durata del loro mandato.
10. I verbali delle assemblee di classe saranno, su richiesta, consegnati al coordinatore della classe, analogamente, i verbali delle assemblee di istituto saranno consegnati al dirigente scolastico.
11. Le assemblee si svolgono nei locali individuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
12. Agli studenti compete l'organizzazione di un "servizio d'ordine".

ART.42 IL COMITATO STUDENTESCO

1. E' formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel consiglio d'istituto, che in seno all'organo eleggono un proprio presidente.
2. Il comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
 - b) assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio

democratico dei diritti dei partecipanti;

- c) esprime pareri e formula proposte in ordine al piano dell'offerta formativa ed alla carta dei servizi dell'istituto.
3. Il comitato può essere convocato una o più volte al mese in orario extrascolastico, mentre in orario scolastico è concesso lo svolgimento di un comitato mensile della durata di un'ora e di alcune convocazioni urgenti di breve durata.
 4. Per quanto qui non riportato si rinvia all'apposito regolamento delle Assemblee degli studenti.

TITOLO X

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE

ART.43 DIRITTO DI RIUNIONE

1. Tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario, hanno diritto a convocare loro assemblee nel rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.
2. Assemblee dei docenti e del personale ATA: sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90.
3. Assemblee dei genitori: i rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario scolastico od extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale ausiliario.
4. All'assemblea dei genitori possono partecipare ma senza diritto di voto, oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica gli studenti, i docenti, il personale A.T.A.
5. L'assemblea dei genitori potrà darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di Istituto.

ART. 44 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici.
2. Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.
3. Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle Organizzazioni sindacali.
4. E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

TITOLO XI

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE

ART. 45 LABORATORI E AULE SPECIALI

1. I laboratori e le aule speciali sono affidati a docenti designati dal Collegio. Ad essi è affidato in subconsegna, con atto specifico, tutto il materiale esistente nei laboratori e nelle aule speciali fino alla riconsegna dello stesso che avviene al termine dell'anno scolastico.
2. I responsabili dei laboratori e delle aule speciali:
 - a) organizzano le modalità e i tempi di accesso ai laboratori e alle aule speciali;
 - b) danno agli assistenti tecnici le disposizioni opportune per la migliore fruizione della struttura;
 - c) danno disposizioni per quanto è necessario per lo svolgimento delle attività (acquisto materiali, manutenzione e riparazione);
 - d) curano insieme agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi l'inventario dei beni loro affidati;
 - e) fanno annotare su un apposito registro le attività didattiche effettuate;
 - f) annotano ogni attività svolta al di fuori dell'orario di lezione o di servizio.
3. A conclusione dell'anno scolastico i responsabili dei laboratori e delle aule speciali redigono una relazione sull'attività svolta.
4. Gli assistenti tecnici collaborano per la migliore utilizzazione delle strutture loro affidate.
5. In particolare mantengono in perfetta efficienza ed agibilità il laboratorio secondo le direttive del docente responsabile e le norme tecniche specifiche; preparano le piantine secondo cui gli studenti di ciascuna classe utilizzano il laboratorio; durante la lezione collaborano con il docente seguendo le sue direttive; sono sempre reperibili nel laboratorio e dovendosi assentare informano anche il responsabile del laboratorio.
6. L'assistente tecnico di laboratorio è tenuto a controllare lo stato dei banchi del laboratorio all'inizio della lezione e alla fine, prima che gli allievi escano dall'aula.
6. Nel caso in cui siano rilevati guasti, danneggiamenti alle strutture o scritte sui banchi, il tecnico annota sul registro il fatto e ne informa il docente, il responsabile del laboratorio e il Dirigente scolastico.
7. Gli studenti utilizzano i laboratori solo in presenza dell'insegnante e/o dell'assistente tecnico.
8. Ogni laboratorio ha in dotazione un registro sul quale ogni insegnante apporrà la propria firma,

l'indicazione della classe presente, nonché ogni eventuale osservazione relativa all'uso delle apparecchiature durante la lezione.

9. La programmazione delle esperienze nei laboratori viene concordata tra gli insegnanti interessati, i responsabili e l'assistente tecnico.
10. Le attrezzature scolastiche sono patrimonio di tutti e possono essere utilizzate da tutti i componenti della comunità scolastica. Gli utenti sono direttamente responsabili di qualsiasi danneggiamento arrecato al patrimonio scolastico. Il costo degli oggetti danneggiati sarà addebitato ai responsabili del danno.
11. Strumenti attrezzature e sostanze sono usate con la massima cura e la massima attenzione su precisa istruzione dell'insegnante o del tecnico di laboratorio e sotto la loro sorveglianza.
12. Agli insegnanti e agli assistenti tecnici è affidato il compito di consegnare personalmente agli studenti il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni, nonché di ritirare e controllare lo stato al termine delle lezioni.
13. Gli insegnanti faranno in modo di concludere le lezioni in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte ed il riordino dei laboratori.

Biblioteca

14. Possono accedere alla biblioteca, per consultazioni e prestito, tutti gli utenti della scuola e chi ne faccia richiesta, solo negli orari in cui è presente il personale incaricato.
15. Gli estranei alla scuola per accedere alla biblioteca devono presentare un documento valido per il riconoscimento che sarà trattenuto dal responsabile per tutto in periodo in cui essi permangono in biblioteca.
16. L'orario di apertura della biblioteca al pubblico è stabilito dal Dirigente Scolastico.
17. Non può essere dato in prestito:
 - il materiale prima che sia registrato e schedato;
 - i libri che siano in condizioni precarie di conservazione;
 - i quotidiani, le enciclopedie, i dizionari e comunque le opere di consultazione;
 - più di due opere e per un periodo di tempo superiore a venti giorni.
18. Le riviste sono concesse in prestito per una settimana.
19. Tutti i libri e le riviste da consultare in sede o da portare nella mattinata nelle aule, devono essere registrati e riconsegnati al responsabile.
20. Chi viene ammesso al prestito ha l'obbligo di restituire sempre e in ogni caso l'opera ricevuta. Il materiale deve essere riconsegnato integro e comunque nelle condizioni in cui è stato preso in prestito. Il materiale manomesso o mal conservato non viene accettato e l'utente è obbligato a

riconsegnare nuova copia dell'opera o a sopportarne le spese di restauro.

21. L'utente, all'atto del prestito, si impegna a rispettare tutte le precedenti norme; in caso contrario, l'Istituto è autorizzato ad intraprendere azioni di rivalsa.
22. In caso di morosità nella restituzione di un volume, il responsabile della biblioteca richiama direttamente l'utente alla rigorosa osservanza delle norme e all'immediata restituzione. Persistendo tale morosità, l'utente verrà immediatamente sospeso dai prestiti e incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge per gli inadempienti e in situazioni debitorie nei confronti dello Stato.
23. Tutte le opere date in prestito devono essere restituite entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico.
24. Gli studenti delle classi quinte possono accedere al prestito anche oltre tale data. In questo caso la restituzione dovrà avvenire non oltre il termine degli esami di Stato.
25. Viene escluso per sempre dal prestito:
 - a) chi non restituisce il volume preso in prestito;
 - b) chi si dimostri inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento.

ART. 46 COMODATO USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO

1. Per le famiglie alunni delle classi prime e seconde con redditi più bassi è prevista la fornitura di libri di testo in comodato gratuito secondo quanto contemplato in apposito *Regolamento*.

ART. 47 LOCALI ED ATTREZZATURE

1. L'uso dei locali dell'Istituto da parte di estranei alla scuola è concesso secondo dal regolamento sulle attività negoziali, autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Consiglio d'Istituto.
2. L'accesso e l'uso della palestra e delle attrezzature sportive e degli impianti sportivi esterni è consentito agli studenti solo in presenza dei docenti di Scienze motorie e sportive.
3. Per l'accesso alla palestra e agli impianti sportivi esterni per le lezioni Scienze motorie e sportive di gli alunni devono essere sempre accompagnati dai docenti.
4. Si accede alla palestra solo muniti di indumenti sportivi e calzando esclusivamente scarpette da ginnastica.
5. Durante lo svolgimento della lezione gli studenti non possono allontanarsi senza l'autorizzazione del docente.
6. Aula dello studente: vedi regolamento.
7. Gli strumenti di duplicazione devono essere adoperati esclusivamente per esigenze didattiche.
8. Tutti sono invitati a collaborare affinché l'uso delle macchine avvenga in maniera razionale ed ordinata, anche nell'intento di evitare gli sprechi e di contenere i costi.
9. È vietato fotocopiare manuali, libri di testo o parti di esso; in casi eccezionali, l'autorizzazione deve essere concessa esclusivamente dal Dirigente scolastico.
10. L'utilizzazione delle macchine duplicatrici avviene esclusivamente ad opera del personale addetto che risponde del loro buon funzionamento, provvede ad informare il Responsabile Amministrativo di eventuali guasti.

ART. 48 USO STRUMENTI E SUSSIDI

1. Le fotocopiatrici possono essere utilizzati da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente.

ART. 49 USO DEI LOCALI

1. Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine e puliti all'apertura della scuola.

2. I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.
3. L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.
4. La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.
5. Il funzionamento della Biblioteca, delle Palestre e dei Laboratori è disciplinato dai rispettivi regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.
6. Considerato che nelle adiacenze dell'Istituto di Via Pirandello non esiste un parcheggio custodito, per venire incontro alle esigenze di tutti, è consentito l'ingresso delle macchine dei docenti e degli alunni, secondo quanto previsto dall'apposito *Regolamento*, negli spazi a ciò destinati nei cortili, purché ciò non rappresenti un pericolo per il transito di tutti gli operatori della scuola e sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da furto o infortunio.
7. L'uso dell'ascensore è riservato al Personale della scuola, Docenti ed A.T.A. e agli studenti infortunati o diversamente abili.

ART.50 DIVIETO DI FUMO

1. In tutti locali e gli spazi, anche aperti, dell'Istituto vige il divieto di fumo anche di sigarette elettroniche (legge 128/2013 art. 4 co.2). Tale divieto riguarda indistintamente sia il personale scolastico sia gli studenti. In caso di violazione delle suddette nuove disposizioni, devono essere applicate le sanzioni di cui all'art.7 della legge 11 novembre 1975, n.584, come sostituito dall'art.52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottando le medesime procedure già in vigore prima dell'emanazione della Legge 128 /2013.
2. È fatto obbligo a tutto il personale della scuola di far rispettare sempre e comunque e dovunque questo divieto.
3. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
5. Durante l'attività di servizio, anche negli spazi esterni, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale del docente, i docenti si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'istituto.
6. I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

TITOLO XII

SERVIZI AMMINISTRATIVI

ART. 51 SERVIZI AMMINISTRATIVI

1. Gli Uffici di Segreteria sono un centro nevralgico della scuola; gli Studenti, il Personale scolastico, l'utenza vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l'accesso sarà regolato nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.
2. Gli orari sono affissi negli uffici e pubblicati sul sito della scuola, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarli.
3. È fatto divieto al personale non amministrativo dell'istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell'ufficio di segreteria.
4. Per la richiesta dei documenti e l'accesso agli atti si fa riferimento allo specifico regolamento
5. L'utente, nel presentare all'istituto documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell'art. 46 del DPR 30/12/2000, n° 445.
6. Le richieste di acquisti, sia esse in conto capitale che di facile consumo sono fatte in forma scritta, con allegata relazione del richiedente contenente le motivazioni e finalità didattiche. I Per quanto non previsto nel presente regolamento d'Istituto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

ART.52 ATTIVITA' NEGOZIALI

1. Per quanto riguarda i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dall' art 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, si fa riferimento al Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

ART.53 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Dirigenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

ART. 54 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento:
 - a) è affissa all'Albo online dell'Istituto;
 - b) è depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio;
 - c) è accessibile sul sito internet dell'Istituto;

ART.55 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **07.11.2014 con delibera n. 5** ed entra in vigore dalla stessa data.

ART. 56 ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti, non recepite dal presente.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Si intendono allegati al presente regolamento di cui si considerano parte integrante, i seguenti documenti:

1. Regolamento di disciplina degli studenti
2. Regolamento per il passaggio alla Carriera Alias
3. Esafety Policy (Documento per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo)
4. Regolamento dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate
5. Regolamento delle Assemblee degli studenti Regolamento dell'aula degli studenti
6. Regolamento delle attività negoziali per la fornitura di beni e dei servizi
7. Regolamento per l'accesso documentale
8. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
9. Regolamento per il parcheggio dei mezzi in Via Pirandello
10. Regolamento per il comodato d'uso gratuito dei libri di testo
11. Patto educativo di corresponsabilità

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale
"UGO FOSCOLO"

Liceo Scientifico – Classico- Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG) - Cod. Ministeriale AGIS00100X - Cod. Fiscale 82002070843

Sede centrale: via Pirandello,6 - Tel.0922 851006 – Sede via Pasolini: Tel. 0922 612502

web:<http://www.liceocanicatti.edu.it> – agis00100x@istruzione.it - agis00100x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Approvato il 07/11/2024 con delibera n. 5 del consiglio d'istituto

ART.1 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

1. I comportamenti **che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti**, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono riportati in quattro tabelle così denominate:

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIAMENTE GRAVI

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

2. Sono organi disciplinari della scuola: il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, i Consigli di Classe, i Docenti, il Coordinatore. Le competenze relative a ciascun organo disciplinare sono quelle riportate nelle tabelle A, B, C, D.
3. Gli organi collegiali si riuniscono per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari senza la presenza dei genitori o degli alunni coinvolti nel contenzioso e nel rispetto delle seguenti disposizioni.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
8. In caso di sospensione fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento.
9. Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.
10. Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità
11. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe nella forma allargata (alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni).
12. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal consiglio di istituto.
13. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
14. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
15. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
16. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione

disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
19. Lo studente e/o il genitore che facendo parte degli organi collegiali titolari dei provvedimenti, siano nel contempo anche gli interessati alla irrogazione della sanzione disciplinare, non potranno partecipare alla decisione.

ART. 2 INDICAZIONE, IN ORDINE CRESCENTE DI GRAVITÀ, DEI COMPORAMENTI CHE COSTITUISCONO INFRAZIONE AI DOVERI

1. Infrazioni al dovere di rispettare l'orario scolastico e di frequentare regolarmente le lezioni:

- a) ritardi al rientro intervallo/cambio ora;
- b) ritardi e uscite anticipati oltre i limiti consentiti dal Regolamento;
- c) assenze non giustificate;
- d) assenze sistematiche del singolo studente o del gruppo classe in occasione di verifiche programmate;
- e) uscite non autorizzate dall'edificio scolastico

2. Infrazioni al dovere di assolvere gli impegni di studio e partecipare al dialogo didattico educativo:

- a) non studiare e non eseguire i compiti assegnati
- b) non prestare attenzione durante lo svolgimento delle lezioni
- c) usare il cellulare durante le lezioni
- d) studiare altre discipline durante le lezioni
- e) copiare durante le verifiche scritte

3. Infrazione al dovere di rispettare tutto il personale della scuola e i compagni;

- a) rivolgersi in maniera poco rispettosa e polemica nei confronti di tutto il personale della scuola, non rispettando le differenze di ruolo;
- b) deridere compagni di classe per una valutazione negativa o per un intervento fuori luogo;
- c) limitare la libertà di espressione del proprio pensiero ad altri studenti;
- d) disturbare o interrompere le lezioni;
- e) impedire per un tempo limitato nella giornata la frequenza delle lezioni ad altri studenti;
- f) impedire per più giorni la frequenza delle lezioni ad altri studenti;
- g) impedire agli studenti e/o al personale tutto (A.T.A., docenti, dirigente scolastico) l'ingresso a scuola;
- h) utilizzare cellulari, apparecchiature di registrazioni video e foniche nei locali scolastici senza autorizzazione del docente e/o comunque in spregio dello specifico regolamento;
- i) rivolgere insulti, epiteti volgari, offensivi e/o provocatori, verbali o scritti, verso il personale della scuola o altri studenti;
- j) usare sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope;
- k) indurre altri studenti all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope;
- l) rubare soldi od effetti personali ad altri studenti;
- m) aggredire fisicamente il personale della scuola e/o altri studenti;
- n) commettere azioni che configurano reati penali;
- o) compiere atti **di bullismo** quali (a solo titolo esemplificativo):
 - escludere intenzionalmente un compagno dal gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni per screditarlo ed isolarlo (*bullismo relazionale*).

denigrare ripetutamente un compagno attraverso l'uso di un linguaggio offensivo e osceno con riferimento all'aspetto fisico, allo status economico, allo status sociale, alla disabilità o ad altre caratteristiche distintive della persona (*bullismo verbale*);

denigrare e offendere ripetutamente un compagno per il genere, l'etnia, la religione (*bullismo basato sul pregiudizio*);

denigrare e offendere ripetutamente un compagno per il suo orientamento sessuale (*bullismo sessuale*);

p) compiere **atti di cyberbullismo** quali (a solo titolo esemplificativo):

- estromissione intenzionale dalle attività on line (*Exclusion*);
- litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (*Flaming*);
- denigrazione, ovvero pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (*Denigration*);
- molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (*Harassment*);
- registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – per poi pubblicarle su un blog o sui social (*Outing and trickery*);
- insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima (*Impersonation*);
- invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale (*Sexting*);
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto da indurre la vittima a temere per la propria incolumità (*Cyberstalking*).

4. Infrazioni al dovere di rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico e di utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e tutti i supporti elettronici:

- a) non mantenere pulita l'aula, i laboratori e gli spazi comuni;
- b) scrivere sui muri delle aule, degli spazi comuni, dei bagni e sui banchi; aggravante di questa infrazione può essere il contenuto di ciò che viene scritto o disegnato sui muri, come, a mero titolo esemplificativo, bestemmie o simboli fascisti o messaggi di odio, violenza e discriminazione o offese a persone operanti nella scuola.
- c) danneggiare attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, etc.)
- d) compiere effrazione di porte;
- e) attuare furto dei beni della scuola;
- f) manomettere il registro elettronico.

5. Infrazioni al dovere di osservare le disposizioni attinenti alla tutela della sicurezza e della salute:

- a) violare i regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;
- b) utilizzare le uscite di sicurezza senza giusta ragione;
- c) lanciare oggetti non contundenti;
- d) manomettere apparecchiature e istruzioni di sicurezza (segnaletica, vie di fuga, estintori, ecc.);
- e) fumare nei locali della scuola
- f) rimanere a scuola nascosti dopo la chiusura dell'edificio;
- g) usare sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope;
- h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui;
- i) cedere ad altri di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope

ART. 3 LE CIRCOSTANZE CHE AGGRAVANO O ATTENUANO LA SANZIONE DA IRROGARE

Costituiscono circostanza attenuante:

- a) la mancanza di volontà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente;
- c) la situazione di disagio psichico;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) la provocazione ricevuta.

Costituiscono circostanza aggravante:

- a) la recidiva, ossia la reiterazione di un comportamento illecito già accertato
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in concorso con altre persone

ART. 4 INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Tabella A			
Infrazioni disciplinari lievi			
Dovere violato Art. 3 - Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Frequenza regolare	Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi	Docenti	Annotazione sul registro di classe da parte del docente; alla terza infrazione il coordinatore informa il D.S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Assenze di massa ingiustificate	Dirigente Scolastico o delegati	1°volta ammonimento del Dirigente Scolastico sul registro di classe e informazione ai genitori
			2°volta Accompagnamento da parte dei genitori
Regolare svolgimento delle attività didattiche	Ritardi al rientro dell'intervallo	Docenti	Annotazione sul registro di classe da parte del docente; alla terza infrazione il coordinatore informa il D. S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Uscita breve dall'aula senza autorizzazione al cambio dell'ora		
	Portare in modo reiterato un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico		Ammonimento

Rispetto degli altri	Linguaggio/ comportamenti volgari e offensivi tra studenti	Docenti/ Consiglio di classe	Ammonimento o l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 2 giorni
	Provocare verbalmente i compagni		
	Compiere atti che tendono ad emarginare altri compagni		

	Interruzioni continue del ritmo regolare della lezione		
	Mancare di rispetto ai docenti o altro personale.		
	Non rispetto del materiale proprio o altrui		
	Mancata osservanza delle disposizioni anche verbali impartite dal personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni e a tale compito autorizzato		
		Dirigente Scolastico, Docenti e personale ATA	Ammonizione da parte del D.S.
Rispetto delle norme di sicurezza delle attrezzature e delle strutture	Violazioni non gravi e involontarie dei regolamenti di laboratorio o di altri spazi attrezzati	Docenti	Annotazione sul registro di classe da parte del docente; alla terza infrazione il coordinatore informa il D.S. che ammonisce lo studente e

Lancio di oggetti non contundenti	convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa. Il D.S. ordina l'eventuale ripristino e/o la riparazione del danno.
Mancato rispetto degli spazi interni e nel cortile alla ricreazione, con abbandono di Immondizie e mancato rispetto della raccolta differenziata	
Aule e sue attrezzature sporche o scritte	

	Incisioni di banchi o porte		
Rispetto delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle lezioni	Utilizzo del cellulare di altri dispositivi elettronici in violazione non grave della normativa vigente	Docenti/ Dirigente	1 volta: rimprovero scritto, ritiro del cellulare e riconsegna alla fine dell'ora.
			2a volta: rimprovero scritto, ritiro del cellulare e convocazione della famiglia per la restituzione da parte dell'ufficio di Dirigenza.
			In caso di maggiorenne restituzione del cellulare a fine lezione e informazione alla famiglia.

N.B.:

1. Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

2. Le infrazioni disciplinari si ripercuotono sul voto di comportamento

3, In caso di ulteriore recidiva si avvierà il procedimento per l'allontanamento dello studente dalle lezioni secondo quanto previsto dalla tabella B.

Tabella B Infrazioni mediamente gravi			
Dovere violato <i>Art. 3 - Statuto</i>	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Frequenza regolare	Assenze di massa ingiustificate	Dirigente Scolastico o delegati	Dalla 3a assenza di massa ingiustificata: Convocazione del Consiglio di classe per ulteriori provvedimenti disciplinari (come Sospensione visite guidate)
Regolare svolgimento delle attività didattiche	Allontanamento dalla scuola o altro spazio in cui ci si trova per attività scolastiche senza permesso ovvero	Docenti Dirigente Scolastico	Si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 5 giorni
	Allontanamento dagli spazi previsti per la ricreazione e fisicamente delimitati e durante manifestazioni esterne al fine di sottrarsi alla vigilanza		
Rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute.	Fumare nei locali scolastici anche con riferimento ai dispositivi elettronici	Personale incaricato	Il D. S. ammonisce lo studente; il personale incaricato irroga la sanzione pecuniaria prevista dalla legge. Si possono avviare le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 5 giorni

Rispetto degli altri	Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato anche tramite social network Uso di termini o assunzione di comportamenti offensivi e lesivi della dignità altrui	Docenti Dirigente Scolastico delegati	Si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 7 giorni. Si può prevedere l'esclusione da visite e viaggi d'istruzione
Rispetto delle Norme di sicurezza, delle strutture e del regolare svolgimento delle lezioni	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di prove di verifica	Docenti	Rimprovero scritto, ritiro del cellulare ed annullamento della prova con informazione alla famiglia. In caso di recidiva si applicano le sanzioni previste nella tabella C
	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici per registrazioni o riprese non autorizzate senza diffusione	Docenti Consiglio di classe	Si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 5 giorni. Eventuale esclusione da visite e viaggi d'istruzione
	Accesso al registro e falsificazione dati	Docenti/D.S./ Consiglio di classe	Si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 7 giorni
	Sottrazione di password ai docenti per accesso a rete e registro elettronico	Docenti/D.S./ Consiglio di classe	Si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 7 giorni
	Inserimento di programmi software pirata nei della scuola	Docenti Consiglio Di classe	Si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 10 giorni e esclusione da visite e viaggi d'istruzione
N.B.:			

1. Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari si ripercuotono sul voto di comportamento e possono determinare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

3. In caso di ulteriore recidiva si avvierà il procedimento per l'allontanamento dello studente dalle lezioni secondo quanto previsto dalla tabella C.

Tabella C

Infrazioni disciplinari gravi

Dovere violato <i>Art. 3 - Statuto</i>	Infrazione	Soggetti che Accertano la infrazione	Applicazione della sanzione
Frequenza e sicurezza	Violazione del diritto allo studio e interruzione attività didattica	Docenti Dirigente/ Personale ATA	Il D.S. inizia la procedura: convoca lo studente e ne informa la famiglia. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni con esclusione da visite e viaggi d'istruzione. Si può procedere Alla segnalazione all'autorità giudiziaria se ne ricorrono le condizioni.
	Agevolazione dell'ingresso di estranei e soggetti non autorizzati		
Rispetto degli altri (compagni, dirigente, docenti, Personale, non docente, genitori e chiunque operi nel contesto scolastico)	Disposizioni disattese emesse dal D. S. o da altro personale		
	Violenza verbale con minacce nei confronti di Dirigente, docenti personale scolastico		
	Uso di termini o assunzione Di comportamenti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui		
	Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone		

	Atteggiamenti di prepotenza e vessazioni continuati nei confronti di compagni.		
	Minacce		
	Aggressione verbale		
	Sottrazione di cose altrui		
	Diffusione di immagini che ledono la dignità della persona		
Rispetto delle norme di sicurezza, delle le norme che tutelano la salute pubblica, delle strutture e attrezzature scolastiche	Violazione grave e volontaria delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati	Docenti / Dirigente/ Personale ATA	Il D.S. convoca lo studente e informa la famiglia. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni e la sospensione della partecipazione ai viaggi e alle uscite
	Violazione delle norme contenute nei regolamenti delle visite guidate e viaggi d'istruzione		
	Uso e/o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope anche durante uscite e viaggi d'istruzione		
	Lancio di oggetti contundenti		
	Visione di siti illegali durante l'utilizzo scolastico del computer		
	Danneggiamento a strutture, arredi e sussidi	Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA	Il D.S. convoca lo studente e informa la famiglia. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni e la sospensione della partecipazione ai viaggi e alle uscite. L'Istituto attiva la procedura per il risarcimento

			dei danni.
--	--	--	------------

	Recidiva di infrazioni mediamente gravi di cui alla tabella B		Il D.S. inizia la procedura: convoca lo studente e ne informa la famiglia. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni con esclusione da visite e viaggi d'istruzione. Si può procedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria se ne ricorrono le condizioni.
--	---	--	--

N.B.:

1. Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari si ripercuotono sul voto di comportamento e possono determinare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

3. In caso di ulteriore recidiva si avvierà il procedimento per l'allontanamento dello studente dalle lezioni secondo quanto previsto dalla tabella D.

Tabella D
Infrazioni disciplinari gravissime

Dovere violato <i>Art. 3 - Statuto</i>	Infrazione	Soggetti che accertano la infrazione	Applicazione della sanzione
Rispetto delle norme di sicurezza, delle norme che tutelano la salute pubblica, delle strutture e attrezzature scolastiche.	Introduzione nei locali scolastici di alcool o sostanze stupefacenti	Dirigente Scolastico,	Il D.S. informa l'Autorità Giudiziaria se previsto dalla legge e convoca il Consiglio di Istituto che delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. Esclusione dai viaggi d'istruzione e visite guidate.
	Reiterazione Uso e/o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope anche durante uscite e viaggi d'istruzione		
	Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di attrezzature e strutture		Il D.S. informa l'Autorità Giudiziaria se previsto dalla legge e convoca il Consiglio di Istituto che delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. Esclusione dai viaggi d'istruzione e visite guidate. Ordina il ripristino e/o il risarcimento del danno

	Furto	Docenti e Personale ATA	<p>Il Consiglio d'Istituto nei casi più gravi può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi ancora più gravi l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. Si possono applicare sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 196/2003</p>
	Manomissione o sottrazione di documenti ufficiali della scuola.		
	Danneggiamenti o rimozione volontari di mezzi destinati all'antincendio o al salvataggio o al soccorso.		

	<p>Diffusione di immagini e registrazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o mms.*</p>		
	<p>Recidiva di infrazioni mediamente gravi o gravi già punite con l'allontanamento o dalle lezioni per un periodo massimo di quindici giorni.</p>		
Rispetto della persona	<p>Violenza fisica. Atti di bullismo e di cyberbullismo</p>	Dirigente Scolastico, Docenti e Personale ATA	<p>il Consiglio di Istituto delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. Il Consiglio d'Istituto nei casi più gravi può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi ancora più gravi l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. Può scattare la segnalazione all'autorità giudiziaria con l'Ammonimento del Questore.</p>
	<p>Recidiva di violenza grave di cui alla tabella C</p>		<p>il Consiglio di Istituto delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. Il Consiglio d'Istituto nei casi più gravi può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi ancora più gravi l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. Può scattare la</p>

			segnalazione all'autorità giudiziaria
N.B.:			
<i>1. Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.</i>			
<i>2. I provvedimenti disciplinari si ripercuotono sul voto di comportamento e possono determinare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.</i>			

ART. 5 FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Il personale della scuola (docenti e personale ATA) che rilevi comportamenti che costituiscono infrazione alle norme del presente regolamento dovrà comunicare al D.S. per iscritto e sottoscrivere con annotazione sul registro di classe e/o su foglio a parte l'infrazione, descrivendo in modo analitico i fatti e le circostanze e indicando i nomi e gli eventuali testimoni. Anche i Terzi interessati potranno con le stesse procedure segnalare eventuali infrazioni al regolamento.
2. Il provvedimento di allontanamento dalla scuola dovrà essere assunto nel rispetto delle seguenti fasi:
 - Il Dirigente Scolastico raccoglie eventuali memorie degli interessati e testimonianze utili.
 - Il Dirigente Scolastico contesta l'addebito ed invita l'alunno ad esporre anche per iscritto le proprie ragioni entro il termine di tre giorni scolastici. Nel caso in cui l'alunno non risponda entro i termini prefissati, si procederà comunque alla fase successiva del procedimento. L'alunno potrà essere sentito anche in seno all'organo collegiale.
 - Il Dirigente Scolastico convoca l'organo collegiale, completo di tutte le sue componenti, preposto all'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla scuola.
 - L'organo collegiale esamina tutti gli atti inerenti il fatto per cui si è attivato il procedimento disciplinare e, sentite tutte le parti coinvolte, decide se: deliberare la sanzione, derubricare il fatto, archiviare il caso, proseguire gli accertamenti, o convocare una seconda seduta, ove deliberare la sanzione
 - Le attività svolte dall'Organo Collegiale vengono interamente verbalizzate. In particolare dovranno essere esposte con cura: il fatto e gli atti acquisiti, le testimonianze verbali, il provvedimento finale e la sua motivazione, la durata della sospensione, le modalità di

coordinamento tra scuola e famiglia, le attività offerte in alternativa alla sospensione.

- Il D.S. notificherà il provvedimento in forma scritta agli interessati avendo cura di indicare il termine entro il quale gli interessati possono comunicare la scelta delle attività alternative, il termine e l'Organo di Garanzia davanti al quale impugnare il provvedimento.

ART.6 IMPUGNAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07 contro le sanzioni di cui alle tabelle B,C,D, delle sanzioni è ammesso ricorso al Consiglio di Garanzia.

ART. 7 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola che decide entro 10 giorni.
2. L'organo di garanzia, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 1 docente in rappresentante dell' indirizzo (classico/ scientifico/linguistico) di appartenenza designato dal collegio dei docenti , 1 studente rappresentante dell' indirizzo (classico/scientifico/linguistico) di appartenenza eletto dal comitato degli studenti , 1 genitore rappresentante dell' indirizzo (classico/linguistico/ scientifico) di appartenenza eletto tra i rappresentanti dei genitori, da un rappresentante ATA designato dall'assemblea del personale .
3. L'organo pertanto si articola secondo gli indirizzi per quanto riguarda i rappresentanti dei docenti, degli alunni e dei genitori.
4. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
5. Le elezioni dei componenti dell'organo di garanzia vengono effettuate ogni tre anni, di norma, in occasione delle elezioni degli altri organi collegiali o in apposita successiva convocazione.
6. Qualora il posto destinato ad uno dei rappresentanti elettivi dell'Organo di garanzia risulti vacante (ad e- sempio per perdita dei requisiti di eleggibilità, dimissioni, decadenza, ecc.), e, nel frattempo, l'Organo di garanzia abbia necessità di deliberare, detto posto viene occupato *ad interim* dal componente anagraficamente più anziano in carica in Consiglio di Istituto, appartenente alla corrispondente componente.
7. La stessa procedura di subentro di cui al precedente comma si applica nel caso di assenza temporanea (ad esempio per malattia, impedimento, ecc.) di un membro titolare dell'Organo di garanzia.
8. Limitatamente alla componente studentesca e con riferimento al periodo del nuovo anno scolastico antecedente la data delle elezioni annuali per il rinnovo di detta componente, fino

all'elezione del nuovo rappresentante degli studenti, il rappresentante degli studenti dell'Organo di garanzia risulta prorogato nell'incarico, purché abbia mantenuto i requisiti di eleggibilità. Se tali requisiti sono venuti meno, per il rappresentante degli studenti nell'Organo di garanzia si applica la procedura di subentro dove il subentrante *ad interim* è lo studente anagraficamente più anziano tra gli studenti eletti in Consiglio di Istituto il precedente anno scolastico.

9. In ogni caso, nell'anno di scadenza del mandato triennale per *prorogatio*, continua ad essere costituito nella stessa composizione del precedente anno scolastico, con l'esclusione dei membri che con il nuovo anno scolastico abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità.
10. In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un'oggettiva impossibilità di costituire l'Organo di garanzia secondo quanto previsto dai precedenti commi, e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un procedimento di impugnazione entro i termini temporali previsti dal precedente comma 1, il Dirigente Scolastico, con propria motivata decretazione di urgenza, provvede alla sostituzione *pro tempore* dei membri assenti, nominando membri supplenti appartenenti alle rispettive categorie.
11. Lo studente che facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo anche ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dallo studente designato per l'altro indirizzo.
12. Il rappresentante della componente dei genitori che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo legato da vincolo di parentela con lo studente ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal genitore designato per l'altro indirizzo.
13. Il rappresentante della componente docente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal docente designato per l'altro indirizzo.
14. Il rappresentante della componente A.T.A. che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal un altro rappresentante della componente A.T.A. indicato dall'assemblea del personale.
15. L'O.d.G. interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
16. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.
17. Le riunioni dell'O.d.G. sono valide se sono state regolarmente avvisati tutti i componenti e se risultano presenti almeno tre di essi. Le decisioni all'interno dell'O.d.G. vengono prese a maggioranza o all'unanimità a discrezione dell'O.d.G. stesso.

18. A livello superiore il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti contenute nel regolamento di istituto.
19. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
20. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
21. Il parere di cui al punto 18 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
22. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
23. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

ART.8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **07.11.2014 con delibera n. 5** ed entra in vigore dalla stessa data.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(Aggiornato nell'a.s. 2023/24)

(Art. 3 - D.P.R. n° 235/2007 – D.M. 16/2007 – D.M. 30/2007)

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire i diritti ed i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. La scuola dell'autonomia infatti, può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una buona relazione e cooperazione, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. Ciò premesso, le parti in oggetto:

La famiglia/Il genitore/tutore rappresentante;

Il Dirigente Scolastico valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche della scuola attraverso un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità;

rispettare l'istituzione scolastica ed il relativo personale, favorendo un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola attraverso sistemi informatici (pubblicate sul sito WEB dell'istituzione scolastica o comunicate direttamente agli allievi in alcuni specifici e limitati casi);

discutere, presentare e condividere con i propri figli il presente patto educativo;

consentire l'ingresso e l'uscita autonoma da scuola degli allievi nel rispetto degli orari delle lezioni.

fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione e di integrazione di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

favorire l'integrazione degli studenti diversamente abili, degli studenti DSA/BES e degli studenti stranieri;

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo degli allievi e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, sia attraverso le forme di colloquio tradizionale sia attraverso l'utilizzo delle tecnologie.

Sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

1) IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento in cui si sostiene l'impegno formativo e si realizza attraverso un'efficace collaborazione educativa. Il patto di corresponsabilità orienta e pone in evidenza il ruolo strategico che deve essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli, limiti e responsabilità. In particolare, la famiglia attraverso il seguente patto si impegna a:

2) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA'

I documenti fondamentali d'istituto (regolamento d'istituto, regolamento di disciplina degli allievi, vademecum Internet per minori e adulti, indicazioni e prevenzione al cyberbullismo, prevenzione alle dipendenze, norme sul fumo e sanzioni, regolamento dei viaggi di istruzione, regolamenti relativi alla sicurezza negli ambienti scolastici..), contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, degli alunni e degli operatori scolastici. Tali documenti sono pubblicati e liberamente consultabili sul sito Internet dell'Istituto in apposite aree (Regolamenti > Regolamenti di Istituto e Prevenzione). In particolare la scuola si impegna a:

alcuni comportamenti da parte degli alunni possono dar luogo a sanzioni disciplinari e - nei casi previsti dalla Legge in relazione alla gravità dell'episodio - i fatti possono avere rilevanza penale;

in caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per colpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale colpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile (artt. 147 e 2048 c.c.);

nell'eventualità di danneggiamenti materiali e/ o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio del risarcimento del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);

il regolamento disciplina e le modalità d'irrogazione ed eventuale impugnazione delle sanzioni disciplinari è pubblicato nel sito dell'Istituto (Regolamenti di Istituto e prevenzione > Regolamenti).

circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell'istituzione scolastica nella sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo);

pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per un'azione preventiva nelle varie classi e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell'ambito delle assemblee di classe e di istituto;

informazioni su tali argomenti al Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione globale del problema;

organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di docenti su specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o delle forze dell'ordine.

In particolare, la scuola e la famiglia assumono gli impegni di cui all'allegato documento integrativo riguardante le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e per un uso corretto e responsabile dei dispositivi digitali, dei social- media, delle chat e del Web.

3) DISCIPLINA e CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA scuola-famiglia

I provvedimenti disciplinari eventualmente comminati agli allievi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento di rapporti corretti all'interno dell'Istituto ed al recupero dello studente a vantaggio di tutta la comunità scolastica. Il genitore/tutore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

4) AZIONI DI PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

La prevenzione del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica (cyberbullismo) attraverso l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità:

5) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: avvisi e reclami

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di composizione obbligatoria, ove non si configurino come violazioni sanzionabili in modo più grave. Essa comprende l'applicazione, tramite opportuna documentazione, delle sanzioni disciplinari ispirate a criteri applicativi di gradualità e proporzionalità, rafforzando la possibilità di recupero dello studente, eventualmente anche attraverso (da valutare caso per caso) attività di natura sociale e culturale.

6) IMPEGNI DI RECIPROCITA'

Il genitore/tutore/affidatario, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume l'impegno:

ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità, dei regolamenti ivi richiamati e degli obblighi di Legge (Es. Obbligo scolastico, norme richiamate dalla Legge 107/15 ecc.);

a sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno/a.

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti/doveri degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano garantiti.

Il genitore/Tutore/Rap. Legale Ente affidatario

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossana Virciglio
Firma digitale

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale
"UGO FOSCOLO"

Liceo Scientifico – Classico- Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG) - Cod. Ministeriale AGIS00100X - Cod. Fiscale 82002070843

Sede centrale: via Pirandello,6 - Tel.0922 851006 – Sede via Pasolini: Tel. 0922 612502 web:<http://www.liceocanicatti.edu.it> –
agis00100x@istruzione.it - agis00100x@pec.istruzione.it

AD INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLA-FAMIGLIA PER AZIONI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO E ED UN USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI DIGITALI, SOCIAL MEDIA E CHAT DA PARTE DEI MINORI (ai sensi della L. 71 del 18/6/2017)

L'Istituto, pur vietando l'uso del cellulare a scuola, prevede utilizzo delle Tecnologie per fini didattici ed ha regolamentato tali utilizzi nei documenti caratterizzanti l'azione didattico-educativa(*PTOF, E- Safety Policy, Regolamento d'Istituto, Regolamenti di disciplina*) ritiene tuttavia che **Scuola e Genitori** debbano stringere un **patto educativo-collaborativo** perché i minori vengano resi consapevoli sulle conseguenze di un uso scorretto dei dispositivi digitali, dei social- media, delle chat e del Web.

L'Istituto, in piena sintonia con quanto espresso nei Regolamenti caratterizzanti la tematica, con quanto stabilito dal *Regolamento delle studentesse e degli studenti* e a seguito, infine, dell'emanazione della L. 71 del 18/6/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*,

PROPONE

il seguente **Patto educativo di corresponsabilità**, affinché, insieme, la Scuola e i Genitori si adoperino per far comprendere ai ragazzi che se le potenzialità della rete vengono mal gestite le conseguenze sul piano psicologico, civile e penale nonché economico, potrebbero essere molto gravi. Ciò vale anche quando certi comportamenti sono attuati fuori dall'orario scolastico e dalla

scuola, con gravi ricadute nel contesto scolastico stesso.

Pertanto si chiede che

**LA FAMIGLIA SI IMPEGNI A VIGILARE PER UN USO CORRETTO DI
SMARTPHONE, DISPOSITIVI DIGITALI ED INTERNET A CASA ATTRAVERSO
ALCUNE SEMPLICI AZIONI PREVENTIVE, QUALI:**

Mostrarsi coinvolti: chiedendo al proprio figlio/a di spiegare come vengono usati i dispositivi tecnologici e digitali a scuola per lo svolgimento delle lezioni, per scaricare materiali didattici e per presentare attività e/o lavori individuali e di gruppo sotto la guida dell'insegnante.

Sottolineare ciò che si ritiene inaccettabile (razzismo, violenza, linguaggio volgare, pornografia), discutendo sul criterio con cui bisogna selezionare/scaricare file e della possibilità di ricevere file con virus.

Raccomandare di non scaricare file da siti sconosciuti.

Incoraggiare il proprio figlio/a a comunicare alla famiglia, o eventualmente a un docente di cui ha fiducia, la visione di immagini particolari o la ricezione di e-mail indesiderate.

Incoraggiare il proprio figlio/a a confidarsi con la famiglia o con un docente di cui ha fiducia in caso sia stato oggetto di comportamenti vessatori/adescamenti.

- **Discutere sulle conseguenze** che potrebbero esserci se il proprio figlio/a visita sia deliberatamente che involontariamente siti non adatti, guidandolo a comprendere come evitare azioni informatiche sbagliate.
- **spiegare che** le password, i codici pin, i numeri di carta di credito e i numeri di telefono e i dettagli degli indirizzi e-mail sono privati e non devono essere dati ad alcuno; in caso contrario vanno periodicamente cambiati.
- **Spiegare** che non tutti in Internet sono **chi** realmente dichiarano di essere; di conseguenza i ragazzi non dovrebbero mai accordarsi per appuntamenti senza il consenso della famiglia.
- **Denunciare alle Autorità competenti**, sentita la Scuola, eventuali azioni vessatorie subite dai figli, continuate nel tempo e lesive della dignità personale.

I genitori comunque rispondono per gli episodi commessi dai figli minori a titolo di *culpa in educando* (articolo 2048 del Codice civile). Sono esonerati da responsabilità solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto. Ma nei casi più gravi per i giudici l'inadeguatezza dell'educazione impartita ai figli emerge dagli stessi episodi di bullismo, che per le loro modalità esecutive dimostrano maturità ed educazione carenti. Il Tribunale di Alessandria (sentenza 439 del 16 maggio 2016), nel caso di un filmato girato da un gruppo di studenti e poi diffuso in rete, ha riconosciuto la responsabilità anche dei genitori del minore che non ha effettuato materialmente il video, ma che non si è dissociato dall'azione.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA S'IMPEGNA A DICHIARARE, IN

**APPOSITO DOCUMENTO, LE AZIONI DI PREVENZIONE E DI
CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO E AD
ATTUARLE ATTRAVERSO:**

- **l'adozione del documento di Esafety Policy** come previsto della Legge 71/18.6.2017 su *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*;
- **l'assunzione di responsabilità**, rispetto alla quale i docenti devono svolgere con diligenza gli obblighi di vigilanza e sorveglianza costante; ad esempio anche impedendo, in orario scolastico, la ripresa fotografica o la registrazione di video non correlati ai fini didattici; avvisando il dirigente e i genitori degli alunni coinvolti e attuando le procedure preventive e/o sanzionatorie previste dai Regolamenti interni.
- **l'informazione alle componenti scolastiche**, che tutti coloro che hanno preso parte all'episodio di bullismo o cyberbullismo, a prescindere dal ruolo svolto, hanno **una responsabilità solidale** (sentenza della Cassazione n. 20192 del 25 settembre 2014); e che, anche se il cyberbullismo in sé non è reato, la legge colpisce le singole condotte agite quali: **diffamazione aggravata** (articolo 595, comma 3, Codice penale), **trattamento illecito dei dati personali** (articolo 167, Dlgs 196/2003), **violenza privata** (articolo 610 Codice penale) **o lesioni** (articoli 581 e 582 Codice penale), **percosse, fino al reato di stalking** (articolo 612-bis Codice penale).
- **la formazione di tutti gli operatori scolastici sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**, in particolare su quest'ultimo per il quale si intendono: “ *gli atti reiterati e vessatori commessi, spesso da minorenni contro altri minorenni, attraverso Internet, in grado di ingenerare nella vittima un forte disagio e nei casi più gravi anche gesti di autolesionismo o istigazione al suicidio*”. In genere, la condotta si manifesta con la diffusione in rete di video e post offensivi, che si diffondono in modo “virale”;
- **l'azione di denuncia della Scuola alle Autorità competenti**: dei fatti accaduti; anche perché a volte identificare i cyberbulli può risultare complesso: l'autore può cambiare in continuazione indirizzo Ip, tornando online subito dopo l'oscuramento tramite il sequestro preventivo.

Il genitore/Tutore/Rap. Legale Ente affidatario

Il Dirigente
Scolastico Dott.ssa
Rossana Virciglio
firma digitale

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale
"UGO FOSCOLO"

Liceo Scientifico – Classico- Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG) - Cod. Ministeriale AGIS00100X - Cod. Fiscale 82002070843

Sede centrale: via Pirandello,6 - Tel.0922 851006 – Sede via Pasolini: Tel. 0922 612502 web:<http://www.liceocanicatti.edu.it> –
agis00100x@istruzione.it - agis00100x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN TRANSIZIONE DI GENERE

Il presente Regolamento approvato con Delibera n. 5/del 07 novembre 2024 dal Consiglio di Istituto dell' I.I.S.S. "Ugo Foscolo" è immediatamente operante e pubblicato all'albo della scuola.

Con il presente Regolamento il Liceo "Ugo Foscolo" intende rimuovere tutti gli ostacoli di ordine sociale che fanno riferimento al riconoscimento della persona e della sua identità percepita, quando questa non corrisponda al sesso biologico. L' I.I.S.S. "Ugo Foscolo" è uno spazio di formazione e informazione accogliente, aperto e inclusivo rispettoso di ogni diversità, impegnato quotidianamente nel formare gli studenti e le studentesse a una società futura che rispetti le necessità e le scelte di tutti i cittadini e tutte le cittadine.

Art. 01 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

È emanato il presente Regolamento per l'attivazione e la gestione della Carriera Alias, al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere dell'I.I.S.S. "Ugo Foscolo" la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, idoneo a favorire rapporti interpersonali basati sulla correttezza e sul reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

Art. 02 - DESTINATARI E DESTINATARIE

L'attivazione della Carriera Alias può essere richiesta dalla famiglia di uno studente minorenni o da uno studente maggiorenne che desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico e che dimostri di aver intrapreso un percorso psicologico e/o medico che miri a consentire l'eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.

Art. 03 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

La famiglia di uno studente minorenni o lo studente maggiorenne che intende richiedere la Carriera Alias (d'ora in poi "persona richiedente") invia la richiesta all'indirizzo email istituzionale con oggetto "Riservato: richiesta attivazione Carriera Alias" (email che sarà visionata esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal

Responsabile suo Delegato). Il Delegato fornisce le informazioni necessarie per l'attivazione della Carriera Alias, supporta la persona richiedente durante la procedura amministrativa e segue direttamente il percorso di richiesta e la gestione della Carriera Alias una volta attivata.

Il Delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche dello studente o della studentessa e previa autorizzazione del/la medesimo/a o della famiglia in caso di studente minore, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro.

Art. 04 - ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

L'attivazione della Carriera Alias avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente a essa, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al Delegato. Nei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e in seguito all'invio della richiesta di cui all'art. 3, la Scuola si impegna ad attivare la Carriera Alias per la persona richiedente con rettificazione dell'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita e/o assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa.

Tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita e di conseguenza il nome attribuito alla nascita. Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a tutti i servizi didattici dei docenti e dello studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona. La Carriera Alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con la carriera già attivata al momento dell'iscrizione (contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 7.

Il referente amministrativo per la gestione della carriera degli/delle studenti/studentesse in fase di rettificazione di attribuzione di genere che cura la procedura di attribuzione dell'identità alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente è la Segreteria Didattica del Liceo.

Art. 05 - RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

Tutte le certificazioni a uso esterno rilasciate dal Liceo alla persona richiedente fanno riferimento unicamente all'identità anagrafica.

Art. 06 - OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

La persona richiedente, o la famiglia in caso di studente minore, si impegna a informare l'Istituto di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del presente accordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Delegato e alla Segreteria Didattica l'emissione della sentenza di rettificazione e di ri-attribuzione di genere da parte del Tribunale o la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.

Art. 07 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento, la Carriera Alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli Organi competenti.

Art. 08 - VALIDITÀ DELLA CARRIERA ALIAS

La Carriera Alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente minore.

L'efficacia della Carriera Alias cessa, altresì, al momento della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente minore, della sentenza definitiva di rettificazione e di ri-attribuzione di genere emessa dal Tribunale competente.

Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera – ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'immatricolazione.

Art. 09 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'I.I.S. S. "Ugo Foscolo" tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento in conformità alla disciplina vigente sul trattamento e la riservatezza dei dati.